

In consultazione circolare dell'Agenzia delle entrate sugli schemi elusivi

# Multinazionali postini

## Sono individuati come intermediari fiscali

DI ROSA BIANCOLLI  
E ANDREA MILLANI

I gruppi multinazionali possono svolgere al loro interno sia il ruolo di intermediario, sia quello di contribuente, ai fini della normativa Dac 6. Pertanto, questi soggetti dovranno verificare quale entità del gruppo è tenuta in via principale ad effettuare la comunicazione sui meccanismi transfrontalieri potenzialmente aggressivi. Questo chiarimento emerge dalla bozza di circolare sul tema, che l'Agenzia delle entrate ha posto in consultazione pubblica sul proprio sito internet, fino al 15 gennaio prossimo. Nella sua attuale versione, la circolare è suddivisa in sette sezioni e affronta tutti gli aspetti rilevanti, dagli ambiti oggettivo e soggettivo, sino agli obblighi di comunicazione e alle sanzioni. Tra i numerosi punti, sempre analizzati con riferimento alla normativa di recepimento della Direttiva comunitaria Dac 6 (ossia al dlgs 100/2020 e al dm del 17/11/2020), alcuni chiari-

menti interpretativi sulla definizione del concetto di «contribuente» sono di particolare interesse, dato che adottano un punto di vista innovativo. Nella bozza di Circolare viene sostenuto che laddove la struttura imprenditoriale preveda al suo interno specifiche competenze tecniche e fiscali, è possibile che lo stesso gruppo: i) elabori in modo autonomo (o preli assistenziali per) un meccanismo transfrontaliero da comunicare, e, ii) contemporaneamente, lo metta a disposizione di altre «imprese associate». In tal modo e ai sensi dell'art. 2 del dlgs 100/2020, un unico soggetto economico sarebbe qualificabile in prima battuta come «intermediario» promotore (o service provider) e, successivamente anche come «contribuente», che beneficia dei vantaggi (fiscali) del meccanismo transfrontaliero. A quel punto, il gruppo assumerebbe «il duplice ruolo di utilizzatore del meccanismo e di intermediario dello stesso» (cfr. pag. 13 della bozza) e – a seconda che l'intermediazione sia svolta in sede di elab-

borazione iniziale o di assistenza successiva – il gruppo è tenuto a verificare quando e come fare la comunicazione Dac 6. Si pensi al caso in cui all'interno di un gruppo sia presente una stabile organizzazione che beneficia di un meccanismo elaborato dalla propria casa madre, che ai fini Dac 6 è assimilabile alla figura dell'intermediario/promotore. In base alle indicazioni fornite negli esempi presentati a pag. 27 e ss della bozza di circolare, qualora il meccanismo riguardi almeno una parte dell'attività di una stabile organizzazione italiana (e la casa madre/intermediario sia ubicato al di fuori del territorio nazionale), la transazione risulta assumere carattere di transnazionalità e quindi è potenzialmente rilevante in Italia ai fini Dac 6. Tuttavia, nonostante sia la stabile organizzazione a beneficiare del meccanismo, in linea di principio dovrebbe essere la casa madre estera ad effettuare la comunicazione all'amministrazione di riferimento, esonerando la branch dall'adempimento

nei confronti dell'Agenzia delle entrate. Tale approccio è confermato nella bozza, a pag. 20, dove viene chiarito che ai fini della comunicazione, assume la qualifica di contribuente, in primo luogo, il soggetto che pone in essere il meccanismo transfrontaliero; con questo intendendosi colui che ha a disposizione il meccanismo transfrontaliero e quindi ha piena conoscenza degli elementi costitutivi dello stesso. Nell'esempio affrontato, posto che la casa madre ha elaborato il meccanismo, di cui beneficia la stabile organizzazione, la società estera sarà il soggetto tenuto prioritariamente ad adempiere all'obbligo di comunicazione.

Per i gruppi che applicano la normativa Dac 6, è rilevante individuare al proprio interno tutti i soggetti interessati dal meccanismo e quindi assicurarsi che la comunicazione venga effettuata dal soggetto intermediario/promotore, al fine anche di evitare le sanzioni previste dalla normativa.

© Riproduzione riservata

## Invio dati dalle pmi

Dac7, segnalazione estesa a tutte le piattaforme. Non solo i giganti della tecnologia come Google e Facebook dovranno segnalare all'amministrazione fiscale i dati di chi guadagna online, ma anche piccole e medie imprese, in quanto tutte le piattaforme digitali e i venditori sono coperti dall'iniziativa indipendentemente dalle dimensioni. E quanto prevede la revisione della Direttiva sulla cooperazione amministrativa (Dac7) approvata a inizio dicembre dai ministri delle finanze dei paesi dell'Unione europea (si veda ItaliaOggi del 02/12/2020). Si prevede che l'intervento possa portare a oltre 30 miliardi di euro di entrate fiscali supplementari, complessivamente nell'Ue, entro il 2025. L'intervento, secondo la commissione, sarà conforme al Regolamento generale sulla protezione dei dati e quindi non avrà un impatto negativo sul diritto fondamentale alla protezione dei dati personali. Sarà monitorato attraverso informazioni raccolte attraverso indagini annuali e discussioni con le amministrazioni fiscali. Una valutazione più completa avrà luogo nel 2023, quando la commissione presenterà una relazione al parlamento europeo e al consiglio. I problemi della limitata rendicontazione dei guadagni attraverso le piattaforme digitali così come le inefficienze nella cooperazione tra le amministrazioni fiscali sono i principali problemi perseguiti dalla revisione della direttiva sulla cooperazione fiscale. Con l'espansione dell'economia digitale e la prevista crescita dell'economia digitale nei prossimi anni, si prevede che i problemi si aggraveranno in assenza di un intervento dell'Ue. La valutazione della direttiva ha evidenziato che, sebbene il quadro generale sia solido, non tutti gli stati membri stanno sfruttando gli strumenti allo stesso modo. La natura digitale e globale dell'economia delle piattaforme digitali, legata alla frammentazione del reddito ottenuto attraverso varie piattaforme e alle differenze tra i requisiti di rendicontazione nei vari paesi, pone una sfida in termini di corretta rendicontazione dei guadagni attraverso le piattaforme digitali.

Matteo Rizzi

© Riproduzione riservata

## NERO SU BIANCO UN ELENCO DI SITUAZIONI PER CUI SCATTA LA COMUNICAZIONE

### I trust con obblighi di segnalazione

Trust con beneficiario un ente senza scopo di lucro, trust che effettua pagamenti di fatture intestate al beneficiario, trustee che gestisce il trust in base ad istruzioni provenienti da un soggetto non indicato nell'atto istitutivo, apertura di un conto fiduciario/escrow account per mascherare un conto di deposito. Sono queste le situazioni che potrebbero rendere necessaria una segnalazione all'Agenzia delle Entrate; lo prevede l'agenzia delle entrate nella circolare contenente chiarimenti in tema di meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di comunicazione ai sensi della direttiva Dac6 e posta in pubblica consultazione sino al 15 gennaio 2021 (si veda altro articolo in pagina).

Il trust che paga conti o fatture per conto di un beneficiario rientra tra i meccanismi transfrontalieri che comportano la riclassificazione di redditi e capitali come prodotti o pagamenti che non sono soggetti allo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari. L'elemento distintivo, in questo caso, prende in considerazione situazioni in cui l'istituzione finanziaria, in luogo di effettuare pagamenti o accrediti sul conto del beneficiario che sarebbe oggetto di comunicazione, come ad esempio interessi, dividendi o capital gain, utilizzi forme alternative di pagamenti a vantaggio dello stesso che ricadono fuori dall'ambito di applicazione del common reporting standard. Inoltre, rientra nell'elemento distintivo in commento qualsiasi riclassificazione di un reddito o capitale in un pagamento derivante da un prodotto

finanziario o assicurativo che si qualifica come pagamento derivante da un conto escluso ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera ee) del decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2015. Rientra tra i meccanismi elaborati per indurre in



errore un'istituzione finanziaria circa i reali beneficiari, il caso del trust che, all'apertura del conto, risulti avere un ente di beneficenza quale unico beneficiario discrezionale poi sostituito con i reali beneficiari, senza informare l'istituzione finanziaria presso cui il conto è detenuto. Il meccanismo di cui sopra ha lo scopo di indebolire o rendere inefficaci le procedure di due diligence (adeguata verifica della clientela) che le istituzioni finanziarie definite nel decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2015 adottano al fine di identificare correttamente il beneficiario effettivo di un conto finanziario oggetto di monitoraggio nell'ambito della disciplina del com-

mon reporting standard. L'apertura di un «escrow account» (conto fiduciario o deposito a garanzia), dichiarando che è funzionale all'acquisto di un immobile che poi non si realizza ma consente di lasciare le risorse finanziarie a disposizione del reale beneficiario in un conto deposito.

Anche questo è un meccanismo attraverso il quale aggirare la corretta applicazione della normativa sul common reporting standard e che andrà, pertanto, monitorata e segnalata all'occorrenza.

Rientra, infine, tra i meccanismi che determinano una catena di titolarità legale o effettiva non trasparente quella del trust in cui un trustee gestisce il trust in base alle istruzioni di un altro soggetto, non riconosciuto come trustee o protector in base all'atto costitutivo del trust.

Trattasi, infatti, di utilizzo di veicoli societari o accordi giuridicamente vincolanti che consentono di schermare il reale detentore di asset non necessariamente produttivi di redditi di natura finanziaria (ad esempio proprietà immobiliari), che dunque non rientrano nel contesto della disciplina sul common reporting standard.

Fabrizio Vedana

© Riproduzione riservata



La bozza di circolare sul sito [www.italiaoggi.it/](http://www.italiaoggi.it/) documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata